



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 9 DEL 14/01/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LAVORI DI SCAVO NUOVO ALLACCIAMENTO RETE FOGNARIA NELLE VIE DON MINZONI CIVICO 3, GESSO E VIRGILIO PROSSIMITA' CIVICO 16, IN TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA DAL GIORNO 18 GENNAIO 2021 AL GIORNO 29 GENNAIO 2021

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"

Vista la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dal Sig. Stefano Baravelli, in qualità di in qualità di Delegato dell'Impresa Heratech srl sede legale in Bologna - Via B. Pichat 2/4 - Partita IVA 03578271201 acquisita al Prot. Unione n. 27065 del 17.12.2020 atta alla realizzazione di lavori di scavo necessari per nuovo allacciamento fognario in via Don Minzoni, 3 con attraversamento del tratto di via Gesso e in via Virgilio prossimita' del civico 16 in Zola Predosa;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

Vista l'autorizzazione allo scavo Id 2470/2020 rilasciata dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Zola Predosa;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";

Considerato, che per la realizzazione di tali lavori sia necessario effettuarsi scavi su strada ad uso pubblico di patrimonio comunale, per la tutela della stessa e per garantire la sicurezza della circolazione stradale, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina dello corretto svolgimento dell'intervento;

Visto il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Dal giorno 18 Gennaio 2021 al giorno 29 Gennaio 2021, nella via Don Minzoni 3, nella via Gesso e nella via Virgilio (prossimita' del civico 16) in territorio di Zola Predosa l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata, per tutta la durata dell'occupazione, su entrambi i lati della strada, con esclusione dei mezzi d'opera utilizzati per l'esecuzione dei lavori;
2. Istituzione del limite di velocità Km/h 30 e del divieto di sorpasso;
3. Presegnalamnento della presenza del canitere stradale in entrambe le direzioni di marcia ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 16/12/1992 n.495 Regolamento di esecuzione del Codice della Strada;
4. L'istituzione di un senso unico alternato durante l'esecuzione dei lavori regolato da movieri o da semaforo mobile di cantiere; **la presenza di movieri è obbligatoria sull'intersezione delle vie interessate**
5. Di ripristinare la viabilità afine giornata lavorativa, provvedendo alla chiusura, anche temporanea, di eventuali scavi aperti sulla carreggiata e rimuovendo ogni ostacolo o occupazione presente sulla stessa;
6. In caso di impossibilità dovuta alla tipologia dei lavori del rispetto del punto 5., la regolamentazione del senso unico alternato con il posizionamento di impianto semaforico mobile , da attivarsi nelle ore di inattività per tutta la durata del cantiere;

DISPONE

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod.
- Dovranno essere sempre garantiti gli accessi e/o le uscite sia pedonali che veicolari.
- Dovrà essere sempre lasciato su tutta la carreggiata interessata, uno spazio libero di larghezza non inferiore a mt. 2,75 transitabile per consentire l'eventuale passaggio di veicoli di emergenza e/o soccorso.
- Il titolare dell'autorizzazione o l'incaricato preposto dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti temporanei sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.
- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.
- La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, di giorno e di notte, con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale.
- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

L'occupazione e l'attività dovranno essere effettuate conformemente a tutte le norme previste dal

D.L. 23/02/2020 n.6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito nella legge 13 del 05/03/2020 e s.m.i., in particolare il D.L. 19 del 25/03/2020, oltre che alle altre disposizioni attuative contenute nei D.P.C.M. e nella normativa vigente al momento.

- Per consentire l’intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell’autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a polizialocale@unionerenolavinosamoggia.bo.it, la data, l’ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell’occupazione, l’impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell’area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale “Reno Lavino”.

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

INFORMA

Che la documentazione relativa al presente provvedimento è conservata, agli atti del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino

La presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio on-line dell’Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL COMANDANTE
STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)